

ORIGINALE

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 17

del 11 marzo 2017

OGGETTO: **Fabbisogno del personale 2017-2019 e piano annuale delle assunzioni.**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno undici (11) del mese di marzo alle ore 17.55, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1 Novello Felice - Sindaco-	SI	=
2 Carapello Mario - Vice-Sindaco-	SI	=
3 Di Francesco Pasqualino – Assessore-	SI	=
Totale		====

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Alessandro Langiu, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett. a) del TUEL , approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Felice Novello, Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del DLgs n267 del 2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche*

che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”;

- l’articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce l’obbligo di rideterminare almeno ogni tre anni la dotazione organica del personale;

Richiamati:

- l’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l’articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- l’art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 che tra l’altro ha abrogato l’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e comunque ha attribuito alle amministrazioni locali il coordinamento delle proprie politiche assunzionali con quelle dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

Considerato che

-Ai sensi del comma 562 della Legge finanziaria per il 2007 rinnova il limite della spesa per il personale al “corrispondente ammontare dell’anno 2008”, che per il comune di Montazzoli era pari a euro 271.996,00

-Per altri enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno fino al 2015 Art. 1, comma 562, della legge 296/2006 offre l’opportunità di integrare il 100% del numero dei cessati dell’anno precedente

Dato atto che l’Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, con del. N. ___ del ___ e confermato l’attuale dotazione organica ;
- ai sensi dell’art.3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014 ha nel tempo coordinato le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
- che la spesa del personale relativa al rendiconto approvato nel 2016 era pari 266030,72
- che dalle risultanze contabili la spesa per l’anno 2016 si è attestata a euro 248278,57;
- che per il redigendo bilancio per l’anno 2017 è programmata per un importo pari a 229.042,00
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 87 del 13 luglio 2010;

Richiamato l’art. 6-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e

soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione.

Ricordato che, in base all'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 è possibile procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni avvenute l'anno precedente, nonché, come confermato dai pareri della Corte dei Conti, le cessazioni intervenute negli anni anteriori, non ancora coperte;

RICORDATO che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalla Corte dei conti, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa;

PRECISATO che la giurisprudenza contabile ha chiarito che *" i limiti di spesa per i contratti di personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile , introdotti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della Legge 12 novembre 2011 , n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale e che, a determinate condizioni, gli enti locali ben possano conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa, stabilito dalla citata norma, agendo differentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per la varie tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; pertanto, l'ente, nell'ambito della propria autonomia, è senz'altro legittimato a individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l'esercizio delle sue funzioni, ferma restando l'inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010" (Corte dei Conti, SS.UU. , deliberazione 17 aprile 2012, n. 11).*

RISCONTRATO, dunque, che per le cd forme flessibili di assunzione non vigono divieti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei tetti di spesa come sopra illustrati.

CONSIDERATO che, in materia di assunzioni a tempo determinato, è intervenuto il D.L. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/2014 secondo il quale i limiti di cui all'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 non si applicano:
a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea: nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
b) agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4 bis).

DATO ATTO che il tetto di spesa per il lavoro cosiddetto flessibile è fissato nella misura del 50 % della spesa sostenuta nel 2009 come stabilito dal D.L. 90 /2014, ed eventualmente elevato al 100% ovvero non superiore all'anno 2009, ovvero alla media 2007-2009, solo relativamente alle assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante lavoro accessorio di cui all'art. 7 co 1. del D.Lgs n.276 del 2003;

Dato atto che la spesa del personale a tempo determinato nel 2009 era pari euro 31.266,00.

Precisato che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione.

Riscontrato che l'organo di Revisione ha reso la certificazione sul rispetto del principio di riduzione della spesa del personale, a fronte del programma triennale di fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ritenuto di attuare il piano occupazionale per l'anno 2017 conseguente alla determinazione della dotazione organica ed alla programmazione triennale 2017 – 2019 di fabbisogno del personale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, da parte dei Responsabili ;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n.215/203 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n.90 convertito in L. n.114/2014;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Con approvazione unanime dei presenti espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare la programmazione triennale 2017 – 2019 di fabbisogno del personale:

ANNO 2017

Nessuna assunzione a tempo indeterminato. Due assunzioni a tempo determinato ex co 557 L 311 del 2004 per coprire le necessità dell'ente

Ottimizzazione risorse umane dell'Ente attraverso percorsi di formazione del personale nei limiti di spesa consentiti.

ANNO 2018

Sostituzione del personale eventualmente cessato dal servizio nei limiti della capacità di spesa e nel rispetto dei limiti di legge con riferimento alle cessazioni della spesa nell'anno precedente e al limite di spesa anno 2008.

ANNO 2019

Sostituzione del personale eventualmente cessato dal servizio nei limiti della capacità di spesa e nel rispetto dei limiti di legge con riferimento alle cessazioni della spesa nell'anno precedente e al limite di spesa anno 2008.

2) che rispetta i limiti stabiliti con la determinazione della dotazione organica, già approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 09 marzo 2017 e i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere, Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere:

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Anna Rosa BERARDUCCI



Il Responsabile del Servizio interessato


Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

esprime parere:

FAVOREVOLE


Il Responsabile del Servizio

Anna Rosa BERARDUCCI




Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro Langiu



Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:


- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 07/03/17 al 23 MAR 2017 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

- Trasmessa in elenco in data odierna con prot. n. 1245 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì 23 MAR 2017




Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile del Servizio Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00



Il Responsabile del Servizio

